



PROVINCIA DI PESARO E URBINO

NORME INTEGRATIVE PROVINCIALI AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2013/2014

Vista la Legge Regionale n. 7 del 5/1/1995 e ss. mm. ed ii.; Vista la Legge n. 157/1992; Visti gli indirizzi per la pianificazione faunistico-venatoria 2010-2015; Vista la delibera della Giunta Provinciale n. 188 del 01/08/2013; Visto il calendario venatorio approvato dalla giunta Regionale Marche con atto n. 995 del 09/07/2013 per la stagione 2013/2014

IL PRESIDENTE RENDE NOTO

1) TEMPI DI CACCIA E SPECIE CACCIABILI

La stagione venatoria inizia il 1 settembre e termina il 9 febbraio. La fauna selvatica è cacciabile nei modi e tempi previsti dal calendario venatorio regionale.

2) ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CACCIA ALLA STARNA E ALLA COTURNICE

L'esercizio di caccia alla starna e alla coturnice è vietato su tutto il territorio provinciale.

3) ADDESTRAMENTO, ALLENAMENTO ED USO DEI CANI

L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia è consentito dalle ore 6 alle ore 10,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00. Potrà effettuarsi dal 17 agosto al 31 agosto tutti i giorni, escluso il martedì ed il venerdì, mentre per il mese di settembre, nelle giornate: 2-5-7-9-11-12.

L'addestramento è consentito secondo le modalità previste dal calendario venatorio regionale, ai soli residenti della Provincia di Pesaro e Urbino e a coloro che sono regolarmente iscritti all'Ambito Territoriale di Caccia per la stagione venatoria corrente. L'addestramento e allenamento dei cani è vietato dopo la pioggia e quando il terreno è ancora bagnato.

ADDESTRAMENTO CANI NELLE ZRC IN APERTURA:

Nelle ZRC in apertura l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia è consentito ai soli soggetti con residenza anagrafica in uno dei comuni ricadenti sul territorio di ciascun ATC, in regola con il pagamento della quota associativa annuale, secondo i tempi ed i modi definiti dal presente atto, con la limitazione alle sole giornate del 2-5-7-9-11-12 settembre dalle ore 6 alle ore 10.

4) CACCIA DA APPOSTAMENTO FISSO

Vengono rilasciati gli appostamenti secondo quanto disposto dall'art. 31 della L.R. n. 7/95 e ss. mm. ed ii.. Non vengono rilasciati nuovi appostamenti senza l'uso dei richiami vivi. Non è consentita la trasformazione di appostamenti con l'uso dei richiami vivi (opzione B) in appostamenti per colombacci (opzione C).

Non vengono rilasciate autorizzazioni ai sensi dell'art. 10 comma h) Legge 157/92, a meno di 1000 metri dalle seguenti località di interesse venatorio ove viene esercitata la caccia di affilo:

- 1 - BOCCA DELLA VALLE (Cantiano)
- 2 - BOCCA TRABARIA (Borgo Pace)
- 3 - PASSO DI DESE (Borgo Pace)
- 4 - PIEVE GRATICCIOLI (Mercatello sul Matauro)
- 5 - MONTE SPATARA (Urbino)
- 6 - CAFA' (Urbino)
- 7 - CA' LA BONA (Urbino)

- 8 - CA' PINZO (Urbino)
- 9 - CA' CECCOLINO (Peglio)

5) CACCIA DA APPOSTAMENTO TEMPORANEO

Nei giorni 1 - 4 - 8 settembre ai sensi del calendario venatorio regionale l'attività venatoria è consentita da appostamento con l'obbligo del cacciatore di raggiungere il sito con l'arma scarica ed in custodia.

Nei giorni suddetti gli appostamenti temporanei, oltre al sostare dietro ad un riparo naturale possono essere realizzati solo con materiale artificiale. L'occupazione del sito e l'installazione degli appostamenti temporanei non possono essere effettuati prima di 12 ore dall'inizio dell'attività venatoria. E' altresì vietato, segnalare con qualsiasi modo e con qualunque mezzo il luogo in cui si allestirà l'appostamento temporaneo.

Gli appostamenti temporanei non devono comportare modificazioni del sito e sono destinati all'esercizio venatorio per non più di una giornata di caccia.

Al termine della giornata il cacciatore deve rimuovere il materiale usato per la costruzione dell' appostamento.

6) CACCIA NEI TERRENI IN ATTUALITA' DI COLTIVAZIONE

L'esercizio venatorio, in forma vagante, è vietato sui terreni in attualità di coltivazione.

Si considerano in attualità di coltivazione:

- i terreni con coltivazione erbacee da seme;
- i frutteti specializzati;
- i vigneti e gli oliveti specializzati, fino al raccolto;
- i terreni coltivati a soia, riso, mais e oleaginose fino al raccolto
- i vivai e terreni in rimboscimento fino a 5 anni;
- colture orticole e floreali a pieno campo.

L'esercizio venatorio è vietato inoltre nei fondi ove si pratica l'allevamento o il pascolo del bestiame custodito alla stato brado o semi brado purchè delimitati da muretti, recinzioni in rete o steccati, fili metallici o plastificati, siepi o altre barriere naturali, con almeno un numero di capi per ettaro pari a 10 se trattasi di ovini e caprini o a 5 capi se trattasi di bovini ed equini.

7) ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA PROROGATE PER ANNI UNO.

A.T.C. PS 1

Denominazione	Comuni
ZRC APSA	Petriano/Urbino
ZRC GINESTRETO	Pesaro

8) ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA CHE VENGONO RESTITuite ALL'ATTIVITA' VENATORIA DAL 15 SETTEMBRE 2012.

A.T.C. PS 1

Denominazione	Comuni
ZRC CASTELLO DELLA PIEVE	Mercatello sul M.
ZRC BIFORCA	Borgo Pace
ZRC MONTECOMPRANDO	Mercatello sul M.
ZRC RANCITELLA	Urbino
CPPS TRASANNI	Urbino
ZRC MINIERA	Urbino/Montecalvo in Foglia

A.T.C. PS 2

Denominazione	Comuni
ZRC La Pieve	Cartoceto
ZRC Fontecorniale	Isola del Piano
ZRC Pozzuolo	Serrungarina
ZRC Fosso del Ponte	Monteporzio
ZRC Valletta	Sant'Ippolito
ZRC Col Ventoso	Pergola
ZRC Contea	Frontone
ZRC Saline	Pergola / Fratte Rosa
ZRC San Cristoforo	San Lorenzo in Campo

MODALITA' DI PRELIEVO

In dette zone, segnalate con la dicitura: attività venatoria regolamentata, l'attività venatoria è consentita ai soli residenti anagrafici dell'ATC ove ricade la zona e ai proprietari o conduttori dei fondi ubicati all'interno della zona che abbiano a disposizione almeno 2 ettari di terreno, anche se non residenti, purchè titolari di licenza di caccia. I suddetti cacciatori hanno diritto di accedere in via esclusiva, nelle seguenti giornate di caccia di domenica: 15 - 22 - 29 settembre e 6 ottobre, dalle ore 7,30 alle ore 12,00, con l'utilizzo di un solo cane a cacciatore e con la possibilità di prelevare per ogni giornata un solo capo di selvaggina stanziale (lepre o fagiano). In tali giornate è vietato il prelievo di tutte le altre specie di fauna selvatica, compresa la migratoria ad eccezione di lepre e fagiano. Ad abbattimento avvenuto sarà obbligo del cacciatore riporre il fucile scarico in custodia, assicurare il cane al guinzaglio e uscire dalla zona.

Dal 4 dicembre è consentita l'attività venatoria ai soli soggetti con residenza anagrafica in uno dei comuni ricadenti sul territorio di ciascun ATC, nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica sino alle ore 12,00 alle specie migratrici previste dal calendario venatorio regionale, in forma vagante o da appostamento temporaneo come disposto dal calendario venatorio regionale. La caccia agli ungulati è consentita agli aventi diritto, secondo i tempi e le modalità definite dal calendario venatorio regionale e dai regolamenti e disciplinari specifici, con il divieto di esercizio della caccia al cinghiale in forma occasionale e in forma individuale. Non è consentito realizzare appostamenti fissi di caccia salvo ai titolari di appostamenti fissi preesistenti all'istituzione della chiusura della ZRC.

9) ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA DI NUOVA ISTITUZIONE E AMPLIAMENTO

A.T.C. PS 1

Denominazione	Comuni
ZRC VALBONA	Borgo Pace
ZRC PIERUCCIA	Mercatello sul M.
ZRC BIFORCA	Borgo Pace
ZRC VAL DI VETRICA	Mondavio
ZRC PALERNO	S.L.in Campo/Fratterosa
ZRC GENGA	Montefelcino/Serrungarina
ZRC RIO CUPO	Cartoceto
ZRC MANOCCA	Pergola
ZRC LA BARA	S. Costanzo

10) AZIENDE FAUNISTICHE-VENATORIE ED AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE

La caccia è consentita come da calendario venatorio regionale, secondo i piani approvati dalla Giunta Provinciale con delibera n. 172 del 25/08/2013.

11) CENTRI PUBBLICI DI RIPRODUZIONE SELVAGGINA

I centri pubblici di riproduzione selvaggina istituiti nell'A.T.C. PS 1 e PS 2 sono prorogati per un anno. Viene istituito nell'ATC PS 2 il seguente CPPS:

Denominazione	Comuni
AR Prelato Monte Giove	Fano

Viene restituito all'attività venatoria nell'ATC PS 2 il seguente CPPS:

Denominazione	Comuni
CPPS Cannella	Mondavio

12) ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS) E SITI DI INTERESSE COMUNITARIO (SIC)

Nei territori compresi nelle ZPS e SIC non tabellate ma individuate attraverso apposite planimetrie della Regione Marche, l'attività venatoria è consentita come da calendario venatorio regionale.

13) ARMI E CARICAMENTI CONSENTITI

(art. 13 legge n. 157/92)

- 1) L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile, con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.
- 2) E' consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 nonché l'uso dell'arco e del falco.
- 3) I fucili semiautomatici ad anima liscia devono essere predisposti con apposito accorgimento tecnico per contenere nel serbatoio non più di due cartucce (fermo).

14) NORME CONCLUSIVE

Per quanto non espressamente indicato dal presente atto valgono le disposizioni del calendario venatorio regionale e delle norme legislative in materia di caccia.

Pesaro, 7 agosto 2013

**IL PRESIDENTE
Matteo Ricci**